

TI_GERICHTE 32.2005.13 vom 16. März 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-03-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2005.13

FR: TI_GERICHTE 32.2005.13 du 16 mars 2005

IT: TI_GERICHTE 32.2005.13 del 16 marzo 2005

Regeste

ritardata giustizia. Ritardo nell'emanazione della decisione su opposizione. Assistenza giudiziaria

Erwägungen

E. 20

consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, Zurigo 1999, p. 243 n. 509). 2.4. Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, *Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV*, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia: " Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei

denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentlichtes Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentlichtes Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungsbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentlichtes Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92). " (RAMI succitata) In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). 2.5. Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l'imperio dell'art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56). Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all'assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110). 2.6. Oggetto del contendere è sapere se all'UAI può essere imputato un ingiustificato ritardo nell'emanazione della decisione su opposizione. La seconda domanda di prestazioni AI è stata inoltrata dall'assicurato nel mese di luglio 2001 (per la precisione il 3 luglio 2001, doc. AI 18). Terminata l'indagine medica ed economica (l'ultimo accertamento è del 10 maggio 2004, cfr. doc. AI 52), l'UAI, in data 13 maggio 2004, ha emesso una decisione di rifiuto di prestazioni (doc. AI 13). In data

E. 25

maggio 2004 l'assicurato ha interposto opposizione alla decisione AI (doc. AI 54). Con scritto 28 maggio 2004 l'UAI ha chiesto all'assicurato di completare l'opposizione o presentarla nella dovuta forma e ciò nel termine di 20 giorni (doc. AI 56). In data 24 giugno 2004 il dr. _____, chirurgo ortopedico e medico curante, ha completato l'opposizione del proprio paziente precisando di averlo nuovamente operato al ginocchio destro in data 28 aprile 2004, attestando nel contempo una totale incapacità lavorativa dal 27 aprile 2004 (allegato doc. AI 57). In data 17 settembre 2004 l'avvocato dell'assicurato ha chiesto all'amministrazione se lo scritto 25 maggio 2004 del proprio assistito unitamente allo scritto 24 giugno 2004 del dr. _____ (doc. AI 54 e allegato doc. AI 57) fossero stati considerati (insieme) quale formale opposizione e, "in caso di risposta negativa, per quale ragione. Non dovesse essere il caso, sollecito allora una vostra decisione su opposizione, munita dei termini di ricorso, in tempi brevi" (doc. AI 60). Rispondendo alla Cassa _____ sul formulario "Procedura di comunicazione AD-AI-AM-LAINF-PP" trasmessogli in data 8 ottobre 2004, l'UAI ha osservato che "attualmente è stata fatta opposizione alla nostra decisione (allegata)" (doc. AI 62). Il patrocinatore dell'assicurato in

data 19 ottobre 2004 ha sollecitato nuovamente una presa di posizione da parte dell'UAI (doc. AI 63). In data 20 ottobre 2004 l'UAI ha comunicato al patrocinatore dell'assicurato che il proprio servizio giuridico " sta valutando l'opposizione interposta dal vostro studio legale" (doc. AI 64). In data

E. 26

gennaio 2005 l'assicurato ha introdotto il presente ricorso per ritardata giustizia dinanzi a questa Corte. Orbene, pur comprendendo il disappunto dell'assicurato, questo TCA, considerato il tempo trascorso dalla completazione dell'opposizione tramite invio, nel giugno 2004, di un certificato medico ad opera del medico curante, non ravvisa gli estremi per imputare all'amministrazione una ritardata giustizia ai sensi della succitata giurisprudenza. Certo, pur comprendendo l'ingente (nota) mole di lavoro cui è confrontato l'UAI, sarebbe stato comunque auspicabile che l'amministrazione, dopo aver preso conoscenza del certificato medico 24 giugno 2004 del dr. _____ - facente stato di un peggioramento dello stato di salute e quindi giustificante un ulteriore approfondimento della fattispecie - oltre che sottoporre il caso al proprio servizio giuridico (doc. AI 64) avesse senza indugio richiesto una valutazione ad opera del SMR, ciò che in concreto - per quanto è dato di capire - è avvenuto solo a seguito dell'introduzione del gravame (doc. Vbis). È comunque auspicabile che la decisione su opposizione venga in ogni caso emessa al più presto, l'incarto mancando ancora "unicamente" di una "descrizione di quanto successo nel periodo aprile 04 fino ad ora" (così si è espresso il medico responsabile SMR, doc. V bis). In simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali su evocati (cfr. consid. 2.5), questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti di RI 1. 2.7. Con il proprio gravame, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria can tonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustifichino, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l'autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l'assistenza giudiziaria. L'art. 61 lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto can tonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N. 86). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria - rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5a con riferimenti). Nel caso di specie, a prescindere dal questione a sapere se il ricorrente si trovi effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria deve essere respinta, il ricorso 26 gennaio 2005 risultando infatti già sin dall'inizio siccome privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.